# **COMUNE DI GROPELLO CAIROLI**

## Provincia di Pavia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 8 OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DELIBERAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017

Data: 02-03-2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DUE del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA DI PRIMA convocazione.

Su numero 13 componenti risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

		Р	Α			Р	Α
	Carica				Carica		
ROCCA CHIARA	Sindaco	Р		MOSCONI Mauro	Consigliere	Р	
POMA Michele	Assessore	Р		PICCININI Laura	Consigliere	Р	
SACCHI Mariangela	Assessore	Р		CHIARI Giuseppe	Consigliere	Р	
COTTA RAMUSINO	Assessore	Р		VINCI Vincenzo	Consigliere		Α
Battistino							
MARIN Oreste	Assessore	Р		GIORGI Eleonora	Consigliere	Р	
<b>CRISTIN Maria Teresa</b>	Consigliere	Р		GIANI Faustino	Consigliere	Р	
GIRANI Daniele	Consigliere	Р					

TOTALE	12	1

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra DE Nisco Tatiana Mareva, ai sensi dell'art. 25, 2° comma dello statuto Comunale vigente.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.sa Elisabeth Nosotti.

La Sig.ra Mariangela Sacchi, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il verbale dell'illustrazione e dei riferimenti riportati nella precedente deliberazione n. 7 in data odierna;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTA** la Legge 11/12/2016, n.232 (legge di Bilancio 2017),co.454 (in G.U. n.297 del 21/12/2016, S.O.n.57) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017;

**VISTO** il D.L. 30/12/2016 n.244, c.d. "Milleproroghe" (in G.U. n.304 del 30/12/2016) che ha ulteriormente differito al 31/03/2017 il predetto termine;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore:

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di IMU
  - è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani.
  - è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
  - è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
  - è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

#### in materia di TASI

- ➢ è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal
  conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

## - in materia di **TARI**

è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016* è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che *«la sospensione di cui al primo periodo* 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

**VISTA** la seguente deliberazione di C.C. con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016:

□ C.C. DEL 28.04.2016 – N. 7 – IMPOSTA COMUNALE UNICA – Deliberazione aliquote e tariffe per l'anno 2016.

**RITENUTO** opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU  4,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,00 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,00 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,00 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli:

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2016 ;

**CONSIDERATO** che, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune e l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2017, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2017;

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	
Cura del verde pubblico	
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	
Sgombero neve	
Servizi di polizia locale	
Servizio cimiteriale	
Videosorveglianza	
Reti wi-fi pubbliche	
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	
Anagrafe	

**CONSIDERATO** in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI  2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015:

**CONSIDERATO** che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
  - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella presente seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO**, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TASI	Acconto Possessore e detentore	16 giugno
	Saldo Possessore e detentore	16 dicembre

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale e che potranno essere modificati entro il termine ultimo dettato per l'approvazione del bilancio 2017;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri comunali presenti n. 12

Astenuti n. 1 (Consigliere Giorgi)

**Consiglieri votanti** n. 11 Con voti favorevoli . n. 9

Contrari n. 2 (Consiglieri Chiari e Giani)

#### **DELIBERA**

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

## Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU  4,00per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9.00 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,00 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,00 per mille

 di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille

- di confermare anche nel 2017 le seguenti riduzioni della TASI, nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze:
  - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
  - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
  - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10
     D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo:
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 34,42% per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

#### Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 componente	€ 0.2417	€ 77.01
2 componenti	€ 0.2819	€ 123.21
3 componente	€ 0,3107	€ 177.12
4 componente	€ 0,3337	€ 215.62
5 componente	€ 0.3567	€ 277.23
6 o più componenti	€ 0.3740	€ 315,73

## **Utenze non domestiche**

	Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,1272	€ 0,6567
2.	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,1995	€ 1,0242
3.	Stabilimenti balneari	€ 0,1023	€ 0,5348
4.	Esposizioni, autosaloni	€ 0,1072	€ 0,5551
5.	Alberghi con ristorante	€ 0,3317	€ 1,7091

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
6. Alberghi senza ristorante	€ 0,2270	€ 1,1712
7. Case di cura e riposo	€ 0,2494	€ 1,2806
8. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,7308	€ 1,9433
9. Banche ed istituti di credito	€ 0.7305	€ 1,9433
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0.5537	€ 1,4261
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0.3791	€ 1,9468
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,3741	€ 1,9937
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,2893	€ 1,4824
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,2270	€ 1,1728
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,2719	€ 1,3948
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 0.9228	€ 4,6160
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 0.8979	€ 4,5847
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,4390	€ 2,2564
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,4215	€ 2,1641
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,7557	€ 3,8873
21. Discoteche, night club	€ 0,2594	€ 1,3385

- 2. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
- 3. Utenze soggette a tariffa giornaliera. La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dal vigente del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
- 4. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le riduzioni TARI riportate nel regolamento TARI approvato;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate, come stabilito dal vigente regolamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore e occupante	16 giugno
	Saldo Possessore e	16 dicembre
	occupante	

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di giugno 2017;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

## SUCCESSIVAMENTE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, altresì, l'urgenza a provvedere;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri comunali presenti n. 12

Astenuti n. 1 (Consigliere Giorgi)

Consiglieri votanti n. 11 Con voti favorevoli . n. 9

Contrari n. 2 (Consigliere Chiari e Giani)

## DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

## Allegato alla deliberazione C.C. nº 8 del 02.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DELIBERAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017..

#### PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10/10/2012, n. 174.

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO
Patrizia Rossi

#### PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10/10/2012, n. 174.

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO
Patrizia Rossi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Mariangela Sacchi

> IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.sa Elisabeth Nosotti

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE		
	Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal	
ľ		
Addì	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Elisabeth Nosotti	
Coni	a conforme all'originale	
Сорі	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	Dott.ssa Elisabeth Nosotti	
Lì,		

IL DOCUMENTO ORIGINALE CON LE FIRME AUTOGRAFE E' CUSTODITO AGLI ATTI D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 12/03/1993 N.39. TUTTE LE FIRME SONO SOSTITUITE DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO MEDESIMO.

## **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione	:
[] Comunicata ai Capigrup	po consiliari in data
[] E' divenuta esecutiva il _	per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
☐ Art. 134 Comma 3	per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
× Art. 134 Comma 4	per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì